

## *Prefazione*

La scelta del titolo di un lavoro monografico non è mai semplice, abitualmente costretta in un difficile equilibrio tra la ricerca di una suggestiva ed accattivante eufonia e l'esigenza di una rappresentazione chiara ed esauritiva della materia trattata.

A questo dilemma non sfugge neppure Mirko Altimari che perciò, con opportuna cautela, ha voluto coniugare, già nel titolo della sua opera, i poli dilemmatici di una questione che ha tradizionalmente catturato l'attenzione dei *policy makers* piuttosto che quella diffusa della comunità accademica dei giuslavoristi, pur in presenza, nel tempo, di contributi indubbiamente importanti. Ma se distrazione v'è stata, è stata una distrazione consapevole, come spesso capita quando un tema si pone al confine non solo di discipline (e quindi di competenze scientifiche e di metodologie analitiche) diverse ma anche, e ancor prima, di interessi contrapposti e per più versi divergenti. Interessi contrapposti, talvolta anche temporanei ed estemporanei, che trovano evidente riflesso in modelli di regolazione, che appaiono non solo, e neppure tanto, alluvionali e stratificati, per usare una ben nota metafora, ma più radicalmente segnati da una tensione continua tra problema (da risolvere) e sistema (tutto da costruire).

Per questo, il primo merito di Mirko Altimari è quello di aver voluto riguardare, in maniera sistematica, le "società pubbliche" con gli occhiali, e quindi con la metodologia propria, del sapere giuslavoristico. Ed è proprio questa prospettiva che consente all'Autore di individuare il dato di maggior novità connesso alla legislazione degli ultimi anni (che ha avuto il suo apice nel d.lgs. n. 175/2016 ma che trova abbrivio almeno dal d.l. n. 112/2008) non già nell'espansione del regime privatistico applicabile – come da ampia parte della dottrina reiteratamente sottolineato – bensì nelle deroghe allo stesso regime che, non numerose in quantità, vincolano però in profondità l'agire organizzativo e imprenditoriale del datore di lavoro.

Basti pensare, fra gli altri, all'art. 19, c. 2 del d.lgs. n. 175/2016: dando indiretta applicazione all'art. 97 Cost. impone alla società a controllo pubblico di

stabilire «criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». Sul piano degli effetti la norma è importante, certo, perché obbliga a dare un minimo di trasparenza a comportamenti spesso opachi: d'altronde, come è noto, la luce del sole è il miglior antidoto contro la corruzione.

Sul piano ricostruttivo, invece, è del tutto evidente che l'assunzione originaria del soggetto "pubblica amministrazione" a baricentro regolativo del sistema, in quanto socio controllante, conforma necessariamente la disciplina analizzata da Altimari e suggerisce all'Autore di ricostruire logiche e strumenti propri di un microsistema normativo. In qualche modo, si conferma così l'idea, a me da tempo cara, che il diritto del lavoro sia sempre meno sistematico e sempre più sistemico, cioè sistema di sistemi che trova radicamento e solidità nell'equilibrio costituzionale di valori e di interessi, più che in tecniche e principi regolativi.

Ma c'è anche un secondo profilo che qui interessa evidenziare in modo particolare. L'Autore ripercorre, analizzandola, la lunga storia della presenza pubblica nel sistema economico, soprattutto nella specifica dimensione di prossimità. Ma l'analisi giuridica puntuale e minuziosa è occasione per sollecitare e proporre riflessioni di più ampio scenario. Ragionando delle "società pubbliche", termine a dire il vero più evocativo che prescrittivo, appare evidente che l'intervento pubblico nel sistema economico è stato troppo velocemente demonizzato, laddove invece sembra spesso incrociare i bisogni e i diritti dei cittadini, almeno nella misura in cui i servizi erogati diano contenuto ai diritti di cittadinanza.

Per questo motivo, l'efficienza è solo uno fra gli elementi da considerare ai fini della regolazione giuridica. L'altro, e non meno importante, è quello della correlazione funzionale tra erogazione di un servizio e impegno a rimuovere gli ostacoli che impediscono ai cittadini, a tutti i cittadini, di partecipare in egual misura alla vita politica, economica, culturale e sociale. Impegno, questo, che la Costituzione affida alla Repubblica in tutte le sue articolazioni.

Non si tratta certo di sostituire l'agire economico privato, ma semmai di assicurare che tutti i cittadini siano destinatari di condizioni eguali che consentano a ciascuno di realizzare al meglio le proprie potenzialità e il proprio disegno vitale. Il tema è certo complesso e non può essere trattato in questa sede.

Qui, però, vale la pena ribadire conclusivamente l'invito che Mirko Altimari rivolge al proprio lettore: quello, cioè, di essere consapevole che il diritto-

to in genere, e il diritto del lavoro in particolare, non possono essere ricondotti e ridotti a meri strumenti di ingegneria sociale ma sono strumenti di attivazione di un sistema economico che abbia a cuore il «progresso materiale o spirituale della società».

Sia chiaro: non per un'esigenza meramente etica, ma perché lo ricorda l'art. 4 della Costituzione.

ANTONIO VISCOMI

Roma, 6 febbraio 2020

